




COMUNE DI AULETTA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
Direttiva Regionale n.6131 del 20 ottobre 1995



gruppo di lavoro

Arch. Antonio ABALSAMO - Coordinamento
(progettista incaricato)

Consulenze specialistiche:

Studio FEDORA Architetti Associati

Arch. Stefania CAIAZZO

Valutazione ambientale strategica
Piano di Zonizzazione acustica comunale

Prof. Geol. Giuseppe ROLANDI

Dott. Geol. Massimo DI LASCIO

Studi Geologici

Dott. Agr. Maurizio GALLO

Dott. Agr. Carolina TAGLIAFIERRO

Uso Agricolo del Suolo

Collaborazioni:

Arch. Teresa FERRARA

Arch. Amelia VERRILLI

RUP

ing. Nicola PEPE

maggio 2012

1. Introduzione

La legge 447/1995 stabilisce per tutti i Comuni l'adozione della *zonizzazione acustica* che consiste nella suddivisione dell'intero territorio comunale in zone omogenee per destinazione d'uso prevalente e nell'assegnazione per ciascuna di esse di specifici limiti di rumorosità per l'ambiente esterno.

La zonizzazione acustica ha dunque come obiettivi fondamentali la tutela delle aree acusticamente non inquinate o più sensibili, la definizione per le diverse zone dei livelli di rumorosità accettabili in relazione alle attività svolte e ai caratteri ambientali, la evidenziazione della necessità di risanamento acustico per ambiti urbani particolarmente inquinati o per zone contigue caratterizzate da livelli di rumorosità molto differenti.

La zonizzazione acustica configurandosi come uno strumento di pianificazione del territorio integra le disposizioni del piano urbanistico e diventa l'elaborato di riferimento per gli strumenti di pianificazione successivi ad essa.

2. Quadro normativo di riferimento

Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla legge - quadro n.447 del 26 ottobre 1995 che stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo da tale particolare inquinante. Prima dell'emanazione della legge quadro, l'unico riferimento normativo in materia era rappresentato dal DPCM 1 marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. La legge n. 447/95, dopo aver focalizzato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera più articolata rispetto al DPCM 1 marzo 1991, ampliandone il settore di tutela, ha definito i valori limite, stabilendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo altresì indicazioni per

la predisposizione di piani di risanamento e per le valutazioni dell'impatto acustico. Trattandosi di una legge quadro, essa fissa dunque i principi generali demandando ad altri Organi dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

Il numero di decreti e regolamenti di attuazione previsti dalla legge per l'approfondimento dei vari aspetti è notevole: si tratta di provvedimenti, di cui alcuni emanati sotto forma di Decreti Ministeriali, altri di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, altri di Decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di concerto con diversi Ministeri: Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti, Industria, Difesa. Gli argomenti affrontati dai decreti spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore a quelli degli edifici, ai valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Oltre ai decreti attuativi, la legge-quadro prescrive l'emanazione, da parte delle Regioni, di Leggi regionali di recepimento della normativa statale, inerenti le direttive ai Comuni sui criteri per la zonizzazione acustica, per la documentazione di previsione di impatto acustico e clima acustico, ed altre regolamentazioni.

Per quanto riguarda in particolare la zonizzazione acustica, già il DPCM 1 marzo 1991 stabiliva che i Comuni dovevano adottare una siffatta classificazione, intesa come operazione consistente nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

La Legge quadro n. 447/95, all'art. 6, ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale:

“... i comuni ..., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7”.

Il DPCM 1 marzo 1991 non indicava criteri particolareggiati per la suddivisione del territorio nelle sei classi. Al fine di colmare tale lacuna alcune regioni hanno emanato, con legge o come linee guida, questi criteri; è questo il caso della Regione Campania, che, con

deliberazione 6131 del 1995, ha appunto emanato delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio.

In attesa dell'emanazione della Legge regionale di recepimento della legge-quadro n. 447/95, tali linee guida rappresentano un utile riferimento per la zonizzazione acustica del territorio. Esse prescrivono l'obbligo per i comuni di procedere alla suddivisione del proprio territorio in zone acustiche entro un tempo massimo di un anno dalla data di approvazione delle linee guida stesse, e comunque di includere il Piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti.

Sempre la Regione Campania, nella seduta di Giunta del 24.2.98, ha infine modificato la norma contenuta al punto 2.6 delle richiamate Linee Guida stabilendo che all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania va inviata unicamente la delibera consiliare di approvazione.

Le classi di destinazione d'uso del territorio previste dalla normativa alle quali sono associati specifici limiti sui livelli acustici ammissibili (DPCM 14.11.97), sono:

classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

classe VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3. La zonizzazione acustica del comune di Auletta

Il criterio di base utilizzato per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio di Auletta ha fatto fundamentalmente riferimento alle destinazioni d'uso esistenti e a quelle ammissibili o previste dal Puc. Attraverso rilevamenti ed indagini sul campo e attraverso lo studio degli elaborati sia analitici che progettuali del citato strumento urbanistico, è stata definita in bozza, come base per la predisposizione della zonizzazione acustica, una tavola analitica riassuntiva in relazione alla densità della popolazione, ai caratteri dei tessuti insediativi, alla localizzazione delle attività industriali e delle attività commerciali, al tipo di attrezzature pubbliche e private esistenti e previste, alle modalità e ai tempi di fruizione dei servizi offerti, alle problematiche del traffico e alla tipologia delle infrastrutture esistenti.

Per evitare l'eccessiva frammentazione del territorio in zone, anche considerando la dimensione contenuta dell'area urbanizzata, si è arrivati ad un accorpamento di aree con caratteristiche omogenee e ad ambiti funzionali significativi.

Nella redazione della zonizzazione acustica si è cercato di evitare, nei limiti del possibile, la contiguità tra zone caratterizzate da differenze di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A), così come indicato nelle linee guida regionali.

4. Individuazione delle classi acustiche e prescrizioni specifiche

Sono state definite zone di classe I quelle nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione.

Le Linee guida regionali indicano come aree particolarmente protette da inserire in classe I le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi, i parchi nazionali e regionali, le riserve naturali e le zone di interesse storico - archeologico.

Nella zonizzazione acustica del comune di Auletta sono state classificate come aree particolarmente protette le attrezzature ospedaliere, le attrezzature scolastiche localizzate nel

centro urbano e la maggior parte delle aree di verde attrezzato esistenti o in corso di realizzazione (parco verde - vasca di laminazione a Pandola-Acigliano).

L'individuazione delle classi II, III e IV è stata determinata in base al metodo delle Linee guida regionali.

Dall'analisi dello strumento urbanistico e da osservazioni dirette sul territorio sono stati individuati i parametri di valutazione richiesti, quali:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- volume e tipologia del traffico veicolare.

In riferimento ad ogni zona, a ciascuno dei quattro parametri è stato attribuito un punteggio; la somma dei punteggi ha consentito l'assegnazione alla classi II e III delle aree in esame, in base al seguente criterio:

- le zone con la somma dei valori compresi fra 0 e 4 sono state definite classe II;
- le zone con somma dei valori compresa fra 5 e 8 sono state definite di classe III.

Sono state inserite in classe II le aree interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

Anche le aree collinari boscate e agricole nelle quali non è previsto l'uso continuato di macchine operatrici sono state inserite in classe II.

In classe III sono state inserite le aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con significativa presenza di attività commerciali e artigianali.

Per quanto riguarda alcune delle attività artigianali localizzate in prossimità del centro urbano, considerando la dimensione contenuta di tali attività, si ritiene possa essere tollerata la contiguità tra zone residenziali e zone artigianali e dunque non si ritiene necessario ricorrere ad interventi di risanamento acustico.

Per queste aree artigianali in ogni caso nel Ruc si prescrivono interventi specifici di riduzione delle emissioni rumorose verso l'esterno, al fine di raggiungere livelli di rumorosità adeguati alle vicine zone residenziali, interventi consistenti in piantumazioni addossate dall'interno alla recinzione per una fascia profonda non meno di ml 1,00 composte di alberature di medio e alto fusto, al margine dell'area lungo le strade principali.

5. Valori limite da rispettare

I valori limite delle sorgenti sonore, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio individuate con la zonizzazione acustica, sono definiti nel DPCM 14 novembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/95.

In particolare il decreto determina:

- valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; valori limite di immissione assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; valori limite di immissione differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

deve rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Auletta;

- i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Auletta;
- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Per le infrastrutture stradali e ferroviarie e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al DPCM del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

6. Attività ad elevato impatto acustico

La localizzazione nel tessuto urbano delle attività ad elevato impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere orientata a ridurre al minimo la rumorosità ambientale.

Le attività artigianali devono essere localizzate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

Le attività ad elevato impatto acustico che si svolgono prevalentemente in periodo notturno (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

La localizzazione di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella

indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività . Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

L'esercizio di tutte le attività di cui sopra, nonché di quelle di cui ai successivi paragrafi 7 e 8, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un Nulla osta da parte del Settore tecnico preposto del Comune di Auletta.

7. Attività produttive

Le domande per il rilascio del titolo abilitativo relativo a nuovi impianti adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a sedi di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'art.4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- f) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

8. Interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Contestualmente alla istanza di titolo abilitativo per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

- 1) scuole ed asili nido,
 - 2) ospedali,
 - 3) case di cura e riposo,
 - 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
 - 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico;
- dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:
- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l’esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

9. Opere stradali e infrastrutture di trasporto

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari degli interventi relativi alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Auletta, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di prevedere le soluzioni tecniche e tutti i possibili accorgimenti costruttivi atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’infrastruttura in progetto;

- d) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- e) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- f) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento dei livelli previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, si dovrà prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari interventi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

10. Piani urbanistici attuativi

In sede di presentazione di Piani urbanistici attuativi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e alle diverse destinazioni d'uso, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili per l'assegnazione della classe acustica più adeguata per l'area oggetto di Pua, ovvero alla suddivisione della stessa in sub-aree caratterizzate da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Pua comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

Ai Piani Esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa

realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

11. Cantieri edili e stradali

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I,II,III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro localizzazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo.

12. Manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate Ib (zone ospedaliere).

13. Strategie per la riduzione del rumore

Il primo strumento che deve essere preso in considerazione nell'elaborazione di una strategia per la riduzione del rumore è il Piano di Risanamento Acustico. Nella legge-quadro n. 447/95 sono fissate le condizioni in presenza delle quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico. La legge individua tali condizioni nel superamento dei limiti di attenzione (art. 6, comma 2, DPCM 14 novembre 1997) e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dB(A) (art. 4, comma 1, lettera a), L. n. 447/95).

In base a tali aspetti è da ritenersi opportuno la predisposizione anche di un Piano di Risanamento Acustico.

In ogni caso le stesse Linee Guida regionali stabiliscono che, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si debba procedere a verifiche strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a quanto prescritto dalla specifica normativa e che, dal confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, derivi la necessità o meno della predisposizione di piani di risanamento acustico e della priorità degli interventi. Le misure di rumore rappresentano quindi l'altro elemento da cui può conseguire la necessità di redigere il piano comunale di risanamento acustico.

E' dunque anche dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la zonizzazione acustica, ed in particolare dal caso in cui il livello di pressione sonora rilevato risulti superiore a quanto previsto dalla zonizzazione, che consegue la necessità di un risanamento diretto a quelle aree per le quali si è riscontrato un clima acustico non a norma.

Il termine "Piano di Risanamento" indica in generale un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatoria. Fermo restando l'obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme tecniche Puc, Ruc, norme e interventi degli Api) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Il Piano di risanamento oltre quindi ad essere il progetto dell'intervento che riporta entro i limiti di legge i livelli sonori di un nucleo urbano, è anche un insieme coordinato di interventi di progressiva mitigazione e miglioramento. Gli interventi saranno quindi numerosi, multiformi, differiti nel tempo e relativi ciascuno a piccole porzioni del tessuto urbano o a specifiche sorgenti.